

MM

004460

Bellinzona
15 marzo 2023Incarti.
Incarto004460

15-03-2023 16:31:13



Sezione degli enti locali
Via Carlo Salvioni 14
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 17 11
e-mail di-sel@ti.ch
web www.ti.ch/sel

INTIMAZIONE**16 MAR. 2023**Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle istituzioni

La Sezione degli enti locali

statuendo sull'istanza 6 febbraio 2023 della cancelleria del Comune di Vico Morcote, chiedente l'approvazione del Regolamento comunale concernente gli incentivi per l'efficienza energetica e per l'impiego di energie rinnovabili del Comune di Vico Morcote;

preso atto che:

- il Regolamento è stato adottato dall'Assemblea comunale in data 19 dicembre 2022;
- la pubblicazione ha avuto luogo;
- nessun ricorso è stato interposto;

visti i preavvisi 15 febbraio 2023 dell'Ufficio dell'energia del DFE e 23 febbraio 2023 (con aggiornamento del 10 marzo 2023) dell'Ufficio dell'aria, del clima e delle energie rinnovabili (UACER);

ritenuto:

Basi legali

L'Ufficio dell'aria, del clima e delle energie rinnovabili propone il seguente adeguamento che viene inserito d'ufficio:

- ~~Decreto esecutivo concernente le condizioni per l'ottenimento degli incentivi per l'acquisto di automobili totalmente elettriche e per l'installazione di stazioni di ricarica domicilio e presso datori di lavoro del 19 giugno 2019~~
- **Decreto esecutivo concernente gli incentivi per l'acquisto di veicoli, motoveicoli, quadricicli e tricicli elettrici, lo sviluppo di infrastrutture di ricarica e la messa fuori circolazione di veicoli inquinanti dell'8 marzo 2023 ✓**

Art. 3 lett. d)

Tale disposto viene tolto d'ufficio poiché la competenza di sospendere e a maggior ragione annullare l'erogazione di incentivi compete all'organo legislativo nell'ambito dell'applicazione dell'art. 13 cpv. 1 lett. a) LOC.

Art. 3 lett. d)

~~Decidere la sospensione o l'annullamento dell'erogazione di uno o più incentivi- ✓~~

Art. 3 lett. e)

Tale disposto è problematico dal profilo del rispetto della protezione dei dati; di conseguenza viene modificato d'ufficio come segue. È beninteso sempre possibile richiedere il consenso dell'interessato.

Art. 3 lett. e)

Pubblicare a scopo divulgativo le caratteristiche e i dati tecnici, **in forma anonima**, concernenti gli oggetti che hanno beneficiato degli incentivi, ~~così come la loro esatta ubicazione.~~

Art. 4 cpv. 1 lett. c), art. 5 cpv. 2 e art. 7 cpv. 3

L'Ufficio dell'aria, del clima e delle energie rinnovabili invita a utilizzare la seguente dicitura "risanamento energetico con certificazione CECE" più conforme a quella utilizzata nel Decreto esecutivo cantonale di riferimento; vengono pertanto apportate le seguenti modifiche d'ufficio:

Decisione n. 004460 del 15 marzo 2023

Art. 4 cpv. 1 lett. c)

~~Bonus CECE per risanamento energetico di base particolarmente performante~~ **Risanamento energetico con certificazione CECE**

Art. 5 cpv. 2

Per i risanamenti energetici di base, il **Risanamento energetico con certificazione Bonus CECE** e le certificazioni MINERGIE, ...

Art. 7 cpv. 3

- ~~Bonus CECE~~ **Risanamento energetico con certificazione CECE (incentivo cantonale)**
- ... che beneficiano di un sussidio "~~bonus CECE~~" "**Risanamento energetico con certificazione CECE**" da parte dell'autorità cantonale...

Ritenute altresì le seguenti considerazioni, che non comportano modifiche d'ufficio, ma che vanno valutate e tenute in considerazione nell'ambito dell'applicazione del Regolamento e/o semmai nell'ottica di una futura tornata di revisione del Regolamento:

- L'Ufficio dell'aria, del clima e delle energie rinnovabili, con riferimento **all'art. 7 cpv. 1** del Regolamento, ricorda al Municipio di tenere presente - anche per il computo dell'incentivo - che anche il Cantone offre incentivi per certificazioni (tra cui CECE e CECE Plus).
- L'Ufficio dell'energia, con riferimento **all'art. 5 cpv. 6** del Regolamento, rileva che la conferma della ricezione del contributo cantonale dev'essere a carico del richiedente del contributo comunale che, a mente dell'Ufficio, dovrebbe semmai presentare la "decisione finale" rilasciata dall'Ufficio dell'energia relativa alla notifica di messa in esercizio dell'impianto fotovoltaico. Se per contro il Comune ritenesse necessaria anche una conferma dell'avvenuto versamento dell'incentivo cantonale, allora il richiedente dovrà eventualmente presentare anche l'avviso di bonifico da parte del suo istituto bancario, ritenuto che - anche per una questione di protezione dei dati - né l'Ufficio dell'energia, come ente competente per la gestione degli incentivi cantonali FER per impianti fotovoltaici, né la Sezione delle finanze che eroga i contributi, possono fornire una tale conferma di versamento.
- L'Ufficio dell'energia, rispetto **all'art. 6 cpv. 2** del Regolamento, osserva quanto segue: *secondo l'articolo 6 cpv. 2 il Comune non intende erogare l'incentivo per gli impianti o le opere che sono obbligatorie per legge. In questo caso segnaliamo che gli incentivi cantonali per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, in alcuni casi, sono comunque erogati anche dove c'è un obbligo di legge (es. impianti fotovoltaici)(...). In futuro sempre più spesso i cittadini saranno chiamati (obbligati) a fare degli investimenti nelle energie rinnovabili (come ad esempio in caso di sostituzione o riparazioni importanti del riscaldamento), ma riteniamo importante che al momento anche questi interventi siano incentivati. -> Proponiamo di modificare questo articolo specificando eventuali eccezioni (es. impianti fotovoltaici) in cui gli incentivi comunali verranno comunque erogati anche per misure obbligatorie a norma di legge per quei provvedimenti che ne hanno il diritto a livello cantonale.*
- Con riferimento **all'art. 8** si prende atto - e può essere tollerato - che la quota del Fondo FER per il finanziamento degli incentivi verrà decisa integralmente dal Municipio tramite ordinanza; ciò comporta che se il Legislativo volesse stabilire una quota di utilizzo - o perlomeno una forchetta entro la quale l'Esecutivo potrà muoversi - andrà prevista una modifica del Regolamento.

Decisione n. 004460 del 15 marzo 2023

Ricordato per il resto che, in base all'art. 189 cpv. 3 LOC, il dispositivo della risoluzione d'approvazione dei Regolamenti e relative modifiche va pubblicato all'albo comunale;

richiamati gli artt. 186 e segg. LOC, in particolare l'art. 188 cpv. 3 LOC in tema di tassa di giudizio ed il Regolamento del Consiglio di Stato sulle deleghe di competenze decisionali del 24 agosto 1994;

decide:

1. È approvato il Regolamento comunale concernente gli incentivi per l'efficienza energetica e per l'impiego di energie rinnovabili del Comune di Vico Morcote.

2. Sono apportate le seguenti modifiche d'ufficio:

Basi legali

~~- Decreto esecutivo concernente le condizioni per l'ottenimento degli incentivi per l'acquisto di automobili totalmente elettriche e per l'installazione di stazioni di ricarica domicilio e presso datori di lavoro del 19 giugno 2019~~

- Decreto esecutivo concernente gli incentivi per l'acquisto di veicoli, motoveicoli, quadricicli e tricicli elettrici, lo sviluppo di infrastrutture di ricarica e la messa fuori circolazione di veicoli inquinanti dell'8 marzo 2023

Art. 3 lett. d)

~~Decidere la sospensione o l'annullamento dell'erogazione di uno o più incentivi.~~

Art. 3 lett. e)

Publicare a scopo divulgativo le caratteristiche e i dati tecnici, **in forma anonima**, concernenti gli oggetti che hanno beneficiato degli incentivi, ~~così come la loro esatta ubicazione.~~

Art. 4 cpv. 1 lett. c)

~~Bonus CECE per risanamento energetico di base particolarmente performante~~ **Risanamento energetico con certificazione CECE**

Art. 5 cpv. 2

Per i risanamenti energetici di base, **il Risanamento energetico con certificazione Bonus CECE** e le certificazioni MINERGIE, ...

Art. 7 cpv. 3

~~- Bonus CECE Risanamento energetico con certificazione CECE (incentivo cantonale)~~

~~- ...che beneficiano di un sussidio "bonus CECE" "Risanamento energetico con certificazione CECE" da parte dell'autorità cantonale...~~

3. Valgono per il resto le considerazioni espresse nei considerandi.

4. Sono riservati i diritti dei terzi.

5. La tassa di giudizio relativa alla presente decisione, pari a fr. 200.-- (duecento), è a carico del Comune di Vico Morcote.

Decisione n. 004460 del 15 marzo 2023

6. Contro la presente decisione è dato ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 30.giorni dall'intimazione.
7. Intimazione e comunicazione a:
- Municipio del Comune di Vico Morcote;
 - Presidente dell'Assemblea comunale, p.t. Municipio.
- Invio interno a:
- Ufficio dell'aria, del clima e delle energie rinnovabili (dt-spaas@ti.ch);
 - Ufficio dell'energia del DFE (dfe-energia@ti.ch);
 - Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg@ti.ch).

SEZIONE DEGLI ENTI LOCALI

Il Capo Sezione

Marzio Della Santa

L'Ispettore

Manuele Mattioli